



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,

indetto ai sensi:

- dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ss. mm. ed ii., che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- della LRT 2/2019 e ss. mm. ed ii.;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020;
- della Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 28 del 30/07/2024, nonché della propria Determinazione dirigenziale n. 1 (n. gen. 766) del giorno 08.08.2024;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che a partire **dalle ore 00:00 del giorno 19/08/2024 e fino alle ore 00:00 del giorno 19/09/2024**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

1. essere residente in uno dei Comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino : San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti;
 2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche cittadini/e di Paesi Terzi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda;
 3. non aver percepito altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno al pagamento dell'affitto, con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo (l'anno 2024), compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del
4. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale del richiedente e corrispondente alla sua residenza anagrafica**, ubicato sul territorio di uno dei tre comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
 5. essere in possesso di un'Attestazione ISEE, priva di difformità e non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, **non superiore ad € 32.192,74**.
In aggiunta, affinché l'istanza sia accoglibile occorre rientrare in una delle due specifiche seguenti condizioni:
FASCIA A :
valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, pari a **€ 15.984,02**;
incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
FASCIA B :
valore ISE compreso tra l'importo di **€ 15.984,02** e l'importo di **€ 32.192,74**;
incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP).
 6. non essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera GRT n. 402/2020, e

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

precisamente:

c) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019 e ss. mm. ed ii.¹;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;*
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;*
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;*

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini

¹ Si è in condizione di *sovraffollamento* quando il rapporto fra numero dei componenti del nucleo richiedente e vani utili dell'alloggio (come definiti tali ai sensi della LRT 2/2019) è pari o superiore a 2.

ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) e f);

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6, lett. a) e b), è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Art. 2 – Nucleo familiare.

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi

Il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/98, non può essere cumulato con ulteriori contributi pubblici da qualsiasi ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo e riferiti al medesimo intervallo di tempo. L'assenza di fruizione di tali ulteriori benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

L'eventuale percezione di altri benefici, compresi i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana, comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

la percezione di specifica quota dell'Assegno di Inclusione, di cui alla L. 85/2023, erogata agli utenti a titolo di sostegno al pagamento dell'affitto: pertanto l'Unione, a seguito di accertamento d'ufficio sulla percezione di detto contributo statale, opererà una automatica compensazione sul contributo dovuto ai sensi del presente Bando.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell'Amministrazione provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00 e ss. mm. ed ii., l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda e priva di difformità, che documenta la situazione economica del nucleo.

Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013 e ss. mm. ed ii..

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0", ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore; in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria.

La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata tassativamente **dalle ore 00:00 del giorno 19/08/2024 e fino alle ore 00:00 del giorno 19/09/2024**, esclusivamente previa compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Abitative e Barriere Architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, reperibile sul sito dell'Ente al seguente link:

<https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/scheda-servizio/contributo-affitto>

o, fisicamente, presso gli URP dei comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Le istanze, sottoscritte e datate, dovranno:

- essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, specificata più sotto;
- contenere l'indirizzo e-mail al quale l'Unione si riserva di trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando o richieste di integrazione;
- essere presentate all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino mediante una delle seguenti modalità:
 - a) con consegna all'Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza;
 - b) spedite tramite raccomandata postale a/r;
 - c) inviate a mezzo Pec all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postcert.toscana.it.

Domande pervenute con modalità diverse da quelle elencate non saranno ammissibili.

Informazioni in merito potranno essere reperite ai seguenti recapiti:

Ufficio Politiche abitative e barriere architettoniche
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
referente: dott.ssa Rosa Sarti, 055 825 6267
r.sarti@comune-san-casciano-val-di-pesa.fi.it



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

referente: **Gianni Nencini Giubbolini, 055 80 52 387**

g.nencini@barberinotavarnelle.it

referente: **Elisa Segreti, 055 85 45 216**

e.segreti@comune.greve-in-chianti.fi.it

Ricevimento previo appuntamento telefonico.

Qualora dallo stesso richiedente siano presentate più domande verrà esaminata solo ed esclusivamente l'ultima inviata.

Ai fini della presentazione della domanda è necessaria la documentazione di cui appresso, che deve essere allegata scannerizzata in uno dei seguenti formati: PDF, JPEG, JPG.

Documentazione obbligatoria:

- copia di un **documento d'identità** in corso di validità;
- copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto (ricevuta pagamento dell'imposta di registro) o opzione regime cedolare secca;
- copia della ricevuta di almeno una mensilità di affitto pagata nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile - in caso di ricevuta cartacea). La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo. Possono essere allegati anche documenti dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto equipollenti alla ricevuta cartacea (ricevute di bonifici bancari o postali, nel qual caso il bollo non è necessario);
- *se del caso:* copia dell'eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale provvedimento di separazione giudiziale in corso;
- *solo in caso di titolarità di diritti su alloggio situato a distanza pari o inferiore ai 50 km dal comune di presentazione della domanda ma inadeguato al nucleo:* documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio, come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT n. 2/2019 e ss. mm. ed ii.;
- *qualora all'interno del nucleo familiare sussista la titolarità di diritti su un alloggio adeguato al nucleo e posto a distanza pari o inferiore ai 50 Km dal comune di presentazione della domanda, oppure la titolarità di diritti su immobili o quote di essi di*

valore complessivo superiore ai 25.000 Euro, ma tutti questi diritti riguardino un alloggio che sia assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale o divorzio e pertanto indisponibile, un alloggio inagibile e/o un alloggio pignorato²: copia dei documenti attestanti l'indisponibilità della casa coniugale, l'inagibilità dell'alloggio posseduto (in questo caso la documentazione deve essere rilasciata dal Comune o da altra autorità), o la procedura di pignoramento;

- *solo in caso di titolarità di diritti su immobili o quote di essi di valore complessivo superiore a 25.000 utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo:* documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile;
- *per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO³ circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o idonea certificazione rilasciata dal Servizio Sociale del Comune; in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).*
- *per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3:* copia del certificato INPS di invalidità civile;
- *per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92:* copia del certificato INPS dell'handicap.

La compilazione parziale della domanda e/o la mancata allegazione dei documenti richiesti, laddove la carenza non risulti sanabile, comporterà l'esclusione della domanda.

Art. 7 – Criteri di selezione delle domande e attribuzione del relativo punteggio.

- 2 Ai fini dell'accoglimento della domanda, è ammessa la presenza di titolarità di diritti su un numero di tre alloggi al massimo: uno per casistica descritta.
- 3 Presente, compilabile e sottoscrivibile, in calce al modulo di domanda



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

I partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 saranno inizialmente divisi nelle sotto citate fasce A e B, in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE:

FASCIA A :

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, pari a € **15.984,02**;

incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al **14%**;

FASCIA B :

valore ISE compreso tra l'importo di € **15.984,02** e l'importo di € **32.192,74**;

incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al **24%**;

valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP).

Successivamente, gli aventi diritto verranno collocati in un'unica graduatoria intercomunale, suddivisa nelle due fasce A e B, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda ammessa, ottenuto sulla base degli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultra sessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 3
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni - con età superiore a 65 anni	Punti 2 Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e, in subordine, secondo l'ordine crescente di presentazione

della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 8 – Formazione della graduatoria.

L'Ufficio competente esaminerà le domande, verificando che siano complete e regolari, e attribuirà un punteggio a ogni domanda in base ai criteri descritti all'art. 7 del presente bando. In questa fase l'ufficio potrà decidere di richiedere integrazioni documentali, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni sbagliate o incomplete **tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda.**

Il Responsabile dell'Ufficio Politiche per la Casa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, successivamente alla chiusura del bando, approverà la **graduatoria provvisoria** degli aventi diritto al contributo, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e, a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino **entro 30 giorni dal 16/09/2024** e rimarrà pubblicata per **15 giorni**. Sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria nel termine di **10 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria stessa**. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio.

Entro e non oltre il 20 novembre 2024, contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Responsabile dell'Ufficio Politiche per la Casa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino la **graduatoria definitiva**.

Le graduatorie pubblicate valgono come notifica a tutti gli effetti di Legge. Quindi l'Unione **NON invierà comunicazioni personali** circa l'eventuale esclusione od il posizionamento in graduatoria definitiva. In armonia con la vigente normativa sulla privacy, le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, indicando solo il numero di protocollo della domanda presentata.

Sulla stampa, sul sito internet dell'Unione e dei comuni che la compongono verrà data notizia della pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva.

Art. 9 – Modalità di assegnazione dei contributi.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 431/1998 e ss. mm. ed ii., integrate con risorse regionali e comunali.

I contributi verranno liquidati agli aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine definito all'interno della graduatoria definitiva, prioritariamente alla FASCIA A e, in subordine, alla FASCIA B.

Qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, l'Unione si riserva la facoltà di destinarne una percentuale al soddisfacimento della Fascia B, come previsto dalla normativa regionale. In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura, anche parziale, prioritariamente della FASCIA A ed eventualmente della FASCIA B.

Pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto alla riscossione dell'intero contributo teorico spettante, restando l'effettiva liquidazione subordinata all'entità delle risorse annualmente disponibili.

Art. 10 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2024**.

Art. 11 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

Il contributo teorico spettante è calcolato sulla base del rapporto canone/ISE:

- FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico spettante è rapportato al periodo di

effettiva validità del contratto nell'anno di riferimento (2024), calcolato in mesi interi; per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00: il contributo non sarà pertanto erogato, qualora l'importo spettante fosse inferiore ad euro 200,00.

Qualora, in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo (calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione) è assegnato agli eredi, che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica, da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; nel caso in cui tale trasferimento sia avvenuto successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, il contributo sarà comunque basato sui calcoli relativi al contratto per cui era stata fatta domanda.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2024** o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

L'Amministrazione provvederà alla liquidazione del



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana cumulate con quelle messe a disposizione dai comuni dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, fino ad esaurimento delle stesse.

L'Amministrazione eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Pertanto, **coloro che risulteranno inseriti nella graduatoria definitiva dovranno obbligatoriamente presentare copia di tutte le ricevute di pagamento dell'affitto del 2024 all'Ufficio Protocollo del comune di presentazione della domanda, entro e non oltre il 31 gennaio 2025.** Tale termine è improrogabile, e chi non porterà tutte le ricevute entro questa data riceverà il contributo solo per i mesi relativi alle ricevute presentate. Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile (in caso di ricevuta cartacea). La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo. Saranno accolti anche documenti dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto equipollenti alla ricevuta cartacea (ricevute di bonifici bancari o postali, nel qual caso il bollo non è necessario).

Al momento della liquidazione, il contributo sarà decurtato proporzionalmente al numero di mensilità per le quali non sia stata presentata la ricevuta di pagamento dell'affitto, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi (vedi art. 5 del presente Bando):

- nel caso di studente universitario, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto che lo ha fiscalmente a carico (es. dal genitore);
- nel caso di richiedente con ISE uguale "ZERO" o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico, come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda.

Il contributo NON potrà essere erogato su IBAN relativi a libretti postali.

In caso di morosità del conduttore, è facoltà

dell'Amministrazione erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando direttamente al locatore interessato, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11, comma 3, della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., spetta all'Amministrazione procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

Art. 14 – Informativa in materia di protezione di dati personali

Con il modulo di domanda, il richiedente riceverà l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR Reg. EU 679/2016.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e ss. mm. ed ii., al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013 e ss. mm. ed ii., alla LRT 2/2019 e ss. mm. ed ii., nonché alla Deliberazione GRT n. 402 del 30.03.2020 ed alla propria Determinazione dirigenziale n. 1 (n. gen. 766) del giorno 08.08.2024.

Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Gilberto Macaluso, Responsabile del Servizio Politiche per la Casa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.